BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I Mogadiscio, 1° Settembre 1960 **N. 3**

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1' gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1960, n. 4 rep.: *Ricorrenze festive* 3

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

VARIE

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— MOGADISCIO —

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA.
DECRETO LEGGE 30 agosto 1960, N. 4 rep.
Ricorrenze festive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTA la necessità ed urgenza di provvedere alla emanazione di nuove norme che regolino la materia delle ricorrenze festive;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto col Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro;

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dall'art. 63 della Costituzione;

DECRETA:

Art. 1.

Il giorno 1° luglio, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato Festa Nazionale.

Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della Festa Nazionale, i giorni seguenti:

— tutti i venerdì;
— il giorno 15 aprile (giornata della solidarietà africana);
— il giorno 1° maggio (festa del lavoro);
— il giorno 26 giugno (indipendenza del Somaliland);
— il primo giorno del mese di Muharram (Capo d'Anno islamico);
— il giorno del Neirus (inizio dell'anno solare);
— il primo giorno del mese di Sciaual (Id-El-Fitr) e i due giorni successivi;
— il decimo giorno del mese di Zul-Higgia (Arafa) e i due giorni successivi;
— il dodicesimo giorno del mese di Rabi-Aual (nascita del Profeta Mohamed);
— il giorno 12 ottobre (festa della Bandiera);
— il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite).

Art 3

E' considerata solennità civile agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici il giorno 10 dicembre (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo).

Art 4

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della Festa Nazionale, del 15 aprile, del 1° maggio, del 26 giugno, del Capo d'Anno islamico, del Neirus, dell'Id-El-Fitr, dell'Arafa, della nascita del Profeta, del 24 ottobre e del 10 dicembre.

Art. 5.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto-legge è abrogata.

Art. 6

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 30 agosto 1960.

IL PRESIDENTE
Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 133.
Mogadiscio, lì 31 agosto 1960.
Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

VARIE

N. N.